

Ordine degli Avvocati di Perugia

REGOLAMENTO 19 novembre 2015 n. 5¹

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

nella seduta del 19 novembre 2015

visto l'art. 29, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e l'art. 32 della medesima legge

ADOTTA

il seguente regolamento

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per "legge professionale", si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e le successive ulteriori modificazioni e integrazioni;

b) per "attività formativa", si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione;

c) il "Credito Formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente regolamento;

¹ Testo aggiornato con delibere del Consiglio dell'Ordine del 15 gennaio 2016, del 22 dicembre 2016 e del 27 aprile 2017.

Ordine degli Avvocati di Perugia

- d) il “periodo formativo” è l’arco temporale entro il quale si valuta lo sviluppo della formazione del professionista, che assolve all’obbligo formativo acquisendo i crediti richiesti;
- e) gli “eventi a rilevanza nazionale” e gli “eventi seriali” sono le attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo;
- f) gli “eventi a rilevanza locale” sono quelle attività svolte nel singolo foro e rivolte ai suoi iscritti;
- g) per “FAD”, si intende la formazione a distanza, ovvero le attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
- h) per “accreditamento”, si intende la procedura disciplinata dal presente regolamento, attraverso la quale il Consiglio dell’Ordine accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normazione vigente per affinché un’attività si possa considerare formativa ai fini dell’obbligo di formazione continua e provvede all’attribuzione di Crediti Formativi;
- i) la “Commissione centrale per l’accreditamento della formazione” (indicata anche come “Commissione centrale”) è l’organismo costituito presso il Consiglio Nazionale Forense per l’esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento;
- j) la “Commissione Formazione ed Accreditazioni” è la commissione costituita presso il Consiglio dell’Ordine con delibera del 4.3.2015, al fine di svolgere i compiti di competenza degli ordini circondariali in materia di formazione disciplinati dal presente regolamento;
- k) il “POF” è il Piano dell’Offerta Formativa.

Art. 3 Obbligo formativo

1. L’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del presente regolamento anche nell’interesse del cliente, della amministrazione della giustizia e della collettività.
2. L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall’esercizio effettivo dell’attività professionale, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
3. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione e ai propri interessi sociali e culturali.

Ordine degli Avvocati di Perugia

4. La libertà di scelta concerne le attività formative organizzate sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

5. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero ai sensi del presente regolamento.

Art. 4

Formazione professionale continua

1. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

2. Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

3. Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze.

4. Le attività di aggiornamento e quelle di formazione possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

Art. 5

Attività di aggiornamento e attività di formazione

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, quali ad esempio:

a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;

b) seminari su aggiornamenti normativi;

c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

2. L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.

3. L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, quali ad esempio:

Ordine degli Avvocati di Perugia

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
- d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
- e) scuola forense e integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori civili e commerciali.

Art. 6

Altre attività formative

1. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 5 del presente regolamento, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale anche *online* ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari o di istruzione secondaria superiore ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
- e) partecipazione alle sedute del CNF, della Cassa Forense, del COA, del CDD ovvero a gruppi di lavoro, commissioni o ad altri organi collegiali di dette Istituzioni;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;
- g) attività ispettive svolte nell'ambito delle procedure di cui alla precedente lett. f);
- h) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di

Ordine degli Avvocati di Perugia

aggiornamento o formazione fruibili da terzi;

i) prestazione di servizi all'avvocatura o all'utenza, quali lo sportello del cittadino, lo sportello dello studente universitario, lo sportello SOS informatico, lo sportello previdenziale, tutoraggio di supporto alle docenze della Scuola Forense.

l) partecipazione a progetti di alternanza scuola lavoro, attivati dal MIUR o da istituti di istruzione superiore che siano stato oggetto di apposita convenzione stipulata con il COA, con l'accoglienza di studenti presso il proprio studio professionale².

TITOLO II MODALITÀ DELLA FORMAZIONE

Art. 7 Contenuto dell'obbligo formativo

1. Integrale assolvimento dell'obbligo formativo la partecipazione effettiva e documentata alle attività organizzate dal CNF, dai COA, anche attraverso associazioni e fondazioni a tal fine costituite e dai soggetti di cui all'art. 10 del regolamento CNF 16 luglio 2014 n. 6, purché accreditate secondo la normativa vigente.

2. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale.

4. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale.

5. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo ed è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale, salvo per quanto riguarda l'anno 2015 nel limite di tre crediti formativi³.

6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o *e-learning* non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.

² Lettera l) inserita con delibera consiliare del 27.4.2017

³ Le parole "salvo per quanto riguarda l'anno 2015 nel limite di tre crediti formativi" sono state inserite con delibera consiliare del 22.12.2016.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Art. 8 Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
2. Su domanda dell'interessato, sono altresì esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) cause di forza maggiore;
 - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
3. L'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento.
4. L'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei C.F. da acquisire nel corso del triennio, anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento.

Art. 9 Formazione specialistica

1. Gli avvocati, che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge professionale, sono soggetti all'obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.

TITOLO III ACCREDITAMENTO

Art. 10 Commissione permanente Formazione ed Accreditementi

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia esercita le proprie competenze in materia di accreditamento delle attività formative attraverso la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi.
2. La Commissione permanente Formazione ed Accreditementi opera a maggioranza dei suoi

Ordine degli Avvocati di Perugia

componenti e sottopone le proprie deliberazioni all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

3. Ai lavori della Commissione permanente Formazione ed Accreditementi possono partecipare anche altri professionisti ed esperti di formazione, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 11

Rapporti con la Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi si coordinano con la Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia o la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi comunicano alla Commissione centrale le attività accreditate, promosse o organizzate.

Art. 12

AccREDITamento delle attività formative

1. All'accREDITamento delle attività formative ed alla contestuale attribuzione di Crediti Formativi ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e delle disposizioni regolamentari del CNF provvede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, anche attraverso la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, anche attraverso la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi, è competente a concedere l'accREDITamento per gli eventi a rilevanza locale. Qualora l'attività formativa sia promossa ovvero organizzata in collaborazione da più Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d'Appello di Perugia, la competenza per l'accREDITamento è del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, attraverso la Commissione permanente Formazione ed Accreditementi, provvede a valutare ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, su istanza documentata dell'interessato, anche lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 13

Determinazione dei Crediti Formativi

1. I Crediti Formativi per le attività di aggiornamento vengono concessi, tenuto conto dei

Ordine degli Avvocati di Perugia

livelli di cui all'art. 4, IV comma, del presente regolamento e dei criteri di cui all'articolo seguente, nella misura seguente:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi;

b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 Crediti Formativi.

2. Per le attività di formazione sono concessi, tenuto conto dei livelli di cui all'art. 4, IV comma, e dei criteri di cui all'articolo seguente, Crediti Formativi nella seguente misura:

a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 Crediti Formativi;

b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 Crediti Formativi.

3. I Crediti Formativi per le altre attività di cui all'art. 6 del presente regolamento, vengono nelle misure che seguono:

a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 Crediti Formativi per ogni ora di attività, con un massimo di n. 12 Crediti Formativi all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;

b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 Crediti Formativi per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 Crediti Formativi per ciascuno scritto. In ogni caso i Crediti Formativi attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 Crediti Formativi all'anno;

c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari o di istruzione secondaria superiore ed enti equiparati, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno;

d) per la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro e commissioni consiliari di cui all'art. 6, lett. d), del presente regolamento, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno;

e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense ovvero per l'esercizio delle altre attività di cui alla lett. g) dell'art. 6 del presente regolamento, un massimo di n. 10 Crediti Formativi all'anno;

f) per la partecipazione alle sedute del CNF, della Cassa Forense e del COA, un massimo di n. 12 Crediti Formativi all'anno;

g) per la partecipazione alle sedute del CDD, ai gruppi di lavoro o alle commissioni o organi collegiali di cui all'art. 6 lett. e), un massimo di n. 10 Crediti Formativi nelle materie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. Detta attività è cumulabile con quella di cui alla precedente lett. f);

Ordine degli Avvocati di Perugia

h) per la prestazione di servizi all'avvocatura o all'utenza, quali sportello del cittadino, sportello dello studente universitario, sportello SOS informatico, sportello previdenziale, tutoraggio di sostegno alle docenze della Scuola Forense, 1 Credito Formativo per ogni ora di effettivo servizio, con un massimo di n. 10 C.F. all'anno.

i) per la partecipazione ai progetti di alternanza scuola lavoro di cui all'art. 6 lettera "l" del presente regolamento 1 CF ogni 3 ore effettive di presenza dello studente nel proprio studio professionale, con un massimo di 10 CF all'anno⁴.

4. Alle attività formative svolte in modalità Formazione a distanza si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei Crediti Formativi attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 7, comma 6 del presente regolamento.

5. Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i Crediti Formativi sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento (80%) dell'evento.

Art. 14

Criteri per accreditamento

1. L'accREDITamento delle attività formative viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;

b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);

c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione anticipata di materiale di studio);

d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);

e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;

g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

⁴ Lettera i) inserita con delibera consiliare del 27.4.2017.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Art. 15

Procedura di accreditamento

1. Il soggetto promotore, che intenda richiedere l'accREDITamento o l'autorizzazione di cui all'art. 5, III comma del presente regolamento, presenta, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni prima dello svolgimento dell'attività⁵, la domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato a), deve essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa.

2. Nella richiesta di accREDITamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di un'attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo. La domanda di accREDITamento di eventi a pagamento comporta per il soggetto organizzatore l'obbligo della corresponsione, in favore dell'Ordine, di una somma pari ad una quota di iscrizione all'evento, e comunque di una somma non inferiore ad Euro 100,00. In caso di mancato accREDITamento la somma corrisposta verrà restituita a cura della segreteria.

2. bis Non possono essere accREDITati eventi che si sovrappongano quanto ad argomento e data con il P.O.F. predisposto ai sensi dell'art. 16 o già previamente accREDITati dal Consiglio.⁶

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attraverso la Commissione permanente Formazione ed AccREDITamenti cura l'attività istruttoria occorrente per l'accREDITamento, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

4. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ratifica le decisioni della Commissione permanente Formazione ed AccREDITamenti sulla domanda di accREDITamento, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, attribuendo il numero di Crediti Formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento relative al numero minimo e massimo dei Crediti Formativi attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

[5. Nei casi di urgenza, l'accREDITamento può essere compiuto dal Presidente del COA ovvero, in caso di suo impedimento, dal Coordinatore della Commissione permanente

⁵ Le parole "comunque entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni prima dello svolgimento dell'attività" sono state inserite con delibera consiliare del 22.12.2016

⁶ Comma inserito con delibera consiliare del 22.12.2016.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Formazione ed Accreditalenti, salva la ratifica del COA ai sensi del comma che precede]⁷.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, attraverso la Commissione permanente Formazione ed Accreditalenti potrà riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo dell'iscritto la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento.

TITOLO IV VALUTAZIONI E VERIFICHE

Art. 16 Piano dell'offerta formativa

1. Il COA provvede a predisporre il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), attraverso gli organi competenti della Scuola Forense, indicando gli eventi che intende promuovere nel corso del semestre successivo.
2. Il P.O.F. potrà essere inviato all'inizio di ogni anno o semestre al CNF ai fini dell'inserimento nel calendario nazionale e della divulgazione degli eventi.
3. Il COA provvede a dare adeguata pubblicità agli avvocati delle attività ed iniziative formative promosse.

Art. 17 Verifiche

1. Il COA adotta misure di verifica in entrata/uscita dei partecipanti ai singoli eventi formativi, anche a campione.
2. Il COA ovvero la Commissione permanente Formazione ed Accreditalenti possono promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
3. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.
4. Il COA verifica altresì il rispetto da parte degli iscritti degli obblighi ed oneri a loro carico, così come previsti dal presente regolamento, tramite idoneo sistema informatico (attualmente denominato "Riconosco") attribuendo agli eventi ed alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

Art. 18

⁷ Comma abrogato con delibera consiliare del 22.12.2016.

Ordine degli Avvocati di Perugia

Attestato di Formazione continua

1. Su domanda dell'iscritto, che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale, e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.
2. L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.
4. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.
5. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiararlo nel sito web dello studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.
6. Nel sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.
7. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura alla nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.
8. Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, II comma, della legge professionale e dell'art. 8, I comma, del presente regolamento.
9. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua di competenza settoriale costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.
10. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Ordine degli Avvocati di Perugia

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento verrà pubblicato nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del COA ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2016

(Comma 2-3-4-5 soppressi con delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 gennaio 2016)⁸

Art. 20

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge professionale e la disciplina regolamentare approvata dal CNF.

⁸ Il testo precedente così recitava:

"2. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi Crediti Formativi, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

3. In sede di prima applicazione, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento risultano già iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 15 della legge professionale e soggetti all'obbligo formativo, il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

4. Ai fini di cui al comma precedente, si considerano utilmente conseguiti i Crediti Formativi maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti.

5. In sede di prima applicazione, l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.